

REGOLAMENTO

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ SIMILARI

VISTI

Il DPR 275 dell'8 marzo 1999, il DPR 347 del 6 novembre 2000, la nota del MIUR dell'11 aprile 2012, con cui si configura la completa autonomia delle scuole anche in materia di regolamentazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, nonché in relazione alla regolamentazione di tutte le attività programmate che si svolgono fuori dell'Istituto, il Consiglio di Istituto, pur considerando la previgente normativa in materia (in particolare la C.M. n. 291 – 14/10/1992; il D.lgs n. 111 – 17/03/1995; la C.M. n. 623 – 02/10/1996; la C.M. n. 181 – 17/03/1997; il D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), un utile riferimento, sia pure senza carattere prescrittivo, di orientamento nell'individuazione degli aspetti operativi, approva il seguente regolamento:

Art. 1 – Programmazione

I Consigli di Classe programmano ed effettuano le diverse tipologie di viaggi di istruzione, di visite guidate o comunque di attività svolte fuori dell'Istituto, inquadrandoli nella programmazione didattica complessiva della scuola, in modo che siano coerenti con gli obiettivi didattici e formativi del POF. Tali attività rivestono carattere di esperienze di apprendimento integrate nel curriculum scolastico e nel processo di crescita umana, culturale e civica dell'alunno.

Il Consiglio di Classe nella prima seduta del nuovo anno scolastico, comunque in sede di programmazione delle attività collegiali, si esprime sulla opportunità di effettuare un viaggio di istruzione che in ogni caso va espressamente programmato entro e non oltre il **31 ottobre**.

La programmazione del viaggio di istruzione, o di altra attività simile (scambi con classi estere, Comenius ecc.), viene elaborata e approvata dal Consiglio di Classe, ha dunque carattere collegiale e pluridisciplinare, per cui il CdC nel suo insieme è impegnato alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli obiettivi che con esso ci si prefigge.

La programmazione dell'attività, definita in tutte le sue parti, è condizione imprescindibile affinché il Consiglio d'Istituto possa prenderla in considerazione, discuterla e approvarla.

La programmazione consta delle seguenti parti articolate ed esplicitate in maniera chiara:

- Indicazione della/e classe/i, del periodo, della meta
- Indicazione degli obiettivi didattici e formativi
- Indicazione delle attività di preparazione e attività da effettuare durante il viaggio
- Indicazione del livello di collegialità (numero delle discipline coinvolte)
- Indicazione dei metodi didattici che si intendono seguire
- materiale didattico, strumenti di verifica e valutazione.

PROGRAMMA

La programmazione, non oltre il ventesimo giorno prima della partenza, viene integrata con un programma dettagliato che contiene: mezzo di trasporto, orario di partenza e di arrivo, attività e visite da svolgere, elenco nominativo dei partecipanti, trattamento, costi e ogni altra notizia utile e opportuna. Il nominativo dell'albergo ospitante viene comunicato dal docente referente non appena ne ha notizia da parte dell'agenzia viaggi.

Il programma, per ogni giornata del Viaggio, indica l'inizio e la fine delle attività didattiche. Eventuali modifiche (relative, per esempio, al dopo cena: visione di uno spettacolo, passeggiata serale, ecc.)

vanno concordate tra gli accompagnatori, che, tutti insieme, si assumono la responsabilità delle stesse; in ogni caso non permetteranno ad alcuno studente (neanche se maggiorenne) di uscire da solo, senza accompagnatore, e garantiranno, in astratto, non meno di sette ore di riposo notturno.

ACCOMPAGNATORI

Il Dirigente Scolastico individua, tra i docenti accompagnatori, il docente referente del viaggio che non necessariamente coincide con il docente organizzatore.

Gli accompagnatori sono individuati dal Consiglio di classe preferibilmente tra i docenti di materie attinenti alle finalità del viaggio.

Ogni classe è accompagnata, di norma, da due docenti. Nel caso si tratti di attività svolte fuori della scuola (per esempio attività di educazione fisica) o di una visita guidata di un giorno, quindi senza pernottamento, e il numero degli alunni non sia superiore a 20, può essere sufficiente un solo accompagnatore. Nel caso in cui le attività di cui sopra prevedono la presenza di una guida professionale, questa sarà ritenuta accompagnatore a tutti gli effetti. Nel caso di viaggi comprendenti più classi, il numero degli accompagnatori equivale al numero delle classi partecipanti più uno (due classi tre accompagnatori, tre classi quattro accompagnatori ecc.). Il rapporto accompagnatori alunni è di norma 1:20 (un accompagnatore ogni 20 alunni). Il Consiglio d'Istituto può autorizzare eventuali deroghe.

Un docente può essere autorizzato ad accompagnare una o più classi in viaggi di istruzione o visite guidate per un numero di giorni effettivi di lezione non superiore a sei (dal computo è escluso il giorno libero).

In casi eccezionali, il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto possono permettere la sostituzione di un docente accompagnatore con un dipendente del personale non docente o con un genitore di un alunno partecipante al viaggio alle seguenti condizioni:

- a) Ogni gruppo classe ha come accompagnatore almeno un docente della classe;
- b) Il personale non docente (compresi i genitori) non può superare 1/3 degli accompagnatori;
- c) Nel caso in cui un accompagnatore sia un genitore questi deve essere accettato, per iscritto da tutti gli alunni partecipanti e dai relativi genitori, se minorenni;
- d) I genitori e i dipendenti non docenti che accettano l'incarico di accompagnatori in un viaggio di istruzione si assumono per iscritto tutte le responsabilità previste dalle norme.
- e) La sostituzione in questione non comporta oneri per l'Istituto.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe, in presenza di alunno bisognoso di particolare assistenza, può autorizzare un dipendente disponibile del personale non docente a sostituire il docente di sostegno.

Art. 2 – Spesa e budget di classe

Il docente referente, prima di demandare alla segreteria l'organizzazione tecnica del viaggio di istruzione (richiesta di preventivi alle agenzie), raccoglie le adesioni degli alunni sottoscritte dai genitori sulla base di un programma di massima che indica meta, periodo e budget della classe, specificando che entro tale budget viene contenuta la spesa non solo del viaggio, ma anche di altre attività (esempio, visite guidate) eventualmente programmate dal CdC.

Il budget di classe viene stabilito dal CdC sulla base di un sondaggio anonimo che il coordinatore di classe effettua all'interno del gruppo degli alunni previa consultazione di questi con i propri genitori; il budget individuato dal Consiglio di Classe non può superare i tetti di spesa individuati ogni anno dal Consiglio d'Istituto per le varie tipologie di classi.

Il Consiglio di Classe ha il dovere di accertarsi che non vi siano defezioni per ragioni economiche. L'Istituto può intervenire a sostegno degli alunni più bisognosi.

Art. 3 – Partecipazione: soglia minima

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono effettuati da una o più classi dell'Istituto.

I CdC, per perseguire in maniera integrata gli obiettivi della programmazione collegiale e dipartimentale, si impegnano, per quanto è possibile, a organizzare viaggi d'istruzione, visite guidate e altre attività simili, per classi parallele.

Le finalità e gli obiettivi del precedente articolo richiedono una partecipazione non inferiore all'80% dei componenti di ciascuna classe.

Il Consiglio di Istituto, in via del tutto eccezionale, per motivi giustificati e documentati, può derogare entro e non oltre il 3% (gli arrotondamenti seguono la regola matematica).

Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate non possono partecipare estranei, salvo deroga – per i soli genitori o tutori degli alunni della scuola – del CdI per particolari e accertati motivi.

Art. 4 – Periodo

Al fine di evitare una eccessiva instabilità dell'organizzazione scolastica durante il periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione, questi si effettuano, di norma, entro lo stesso periodo che orientativamente è di un mese, individuato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti, e comunque non oltre il 30 aprile, salvo deroga motivata, da concedere solo in casi eccezionali, da parte del Consiglio d'Istituto.

Il CdI autorizza ogni anno un viaggio di istruzione e di norma non più di due visite guidate, salvo deroghe motivate del Consiglio stesso.

Art. 5 – Durata del viaggio

I giorni di lezione impegnati per i viaggi di istruzione sono, di norma, non più di:

- a) due per le classi prime e seconde;
- b) quattro per le classi prime e seconde Liceo Linguistico;
- c) quattro per le classi terze e quarte;
- d) cinque per le classi quinte;
- e) cinque per le classi terze, quarte e quinte Liceo Linguistico e AFM – RIM;

I viaggi all'estero sono di norma autorizzati per le classi quinte, per tutte le classi del Liceo linguistico e per le classi del secondo biennio e monoennio del RIM. In questo caso, almeno uno degli accompagnatori deve dichiarare di possedere un'adeguata conoscenza di una lingua che consenta la comunicazione nel Paese di destinazione.

Art. 6 – Partenza e rientro

La partenza di norma avviene al mattino del primo giorno del viaggio e il rientro in sede in un giorno prefestivo.

Per i viaggi a lunga percorrenza è possibile anticipare la partenza al pomeriggio del giorno precedente e posticipare il rientro al mattino del giorno successivo, sempre che questo sia un giorno festivo e a patto che gli alunni si impegnino, con dichiarazione scritta, a frequentare le lezioni previste per il giorno dopo.

Quanto previsto nel precedente comma – e in ogni caso per Viaggi di istruzione, Visite guidate, attività aggiuntive ecc. – non dà diritto ad alcun tipo di recupero compensativo di giorni liberi e/o festivi eventualmente impegnati.

Art. 7 – Visite guidate

Le visite guidate di un giorno richiedono gli stessi adempimenti previsti per i viaggi di cui sopra.

Il Consiglio d'Istituto, in casi eccezionali, può autorizzare la visita anche oltre il 30 aprile e, sempre che questa rientri all'interno delle finalità didattico-formative dell'Istituto, anche in assenza di qualche adempimento ritenuto del tutto accidentale; in ogni caso non devono mancare, al momento dell'effettuazione della visita, la programmazione scritta approvata dal Consiglio di classe e l'autorizzazione dei genitori.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare uscite sul territorio se queste risultano utili alla realizzazione degli obiettivi didattici e formativi programmati.

Il CdI può autorizzare le visite guidate di un giorno anche con un solo accompagnatore per classe sempre che questi sia un docente della classe.

Art. 8 – Relazione finale

Il docente **referente**, a viaggio di istruzione effettuato, redige una relazione scritta sugli esiti didattici ed organizzativi del viaggio e la presenta al Dirigente Scolastico e al Consiglio di classe.

Il Dirigente può chiedere una relazione scritta o solo orale anche al docente referente di una visita guidata di un giorno, il quale docente comunque informa il CdC degli esiti della visita.

Art. 9 – Polizza assicurativa

Il Direttore dei servizi generali amministrativi ha cura di verificare se ci sono le coperture per infortuni durante i viaggi di istruzione relativamente ad allievi e accompagnatori. In mancanza, prima di ogni viaggio dovrà essere prevista la sottoscrizione di un contratto dedicato.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli aspetti trattati.

Delibera n. 172 del Consiglio d'Istituto del 30 settembre 2014

Modificato, con voto unanime, dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/05/2015

Modificato, con voto unanime, dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/12/2016

Modificato, con voto unanime, dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/10/2019